

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16/07/2021 N. 631**

**Procedure per il rilascio del nulla osta ai Centri Specializzati e strutture che erogano Terapia Assistita con gli animali (Taa) ed Educazione Assistita con gli animali (EAA), ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" CSR 25 marzo 2015 e per i percorsi di formazione per personale operante in centri specializzati e strutture che erogano interventi assistiti con animali (IAA).**

## LA GIUNTA REGIONALE

**RICHIAMATI/E:**

- l'Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015;
- la nota del Ministero della Salute, Nota Prot. DGSAF n. 25415 del 07/11/2017 ad oggetto "Vademecum per l'organizzazione dei corsi di formazione in interventi assistiti con gli animali";
- le note esplicative del Ministero della Salute del 25/05/2016 - relative al riconoscimento della formazione pregressa di cui al punto 9.4 "Disposizioni transitorie" delle Linee Guida Nazionali (LLGG) e del 20/03/2018, che prorogano i termini per il riconoscimento della formazione pregressa e per l'adeguamento delle strutture in materia di IAA al 25/03/2019;

**VISTO** l'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "in materia di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy" che, all'articolo 9, attribuisce alle Regioni e Province Autonome il compito di "agevolare una più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy", adottando iniziative intese ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy;

**VISTA** la L.R. 29/07/2016 n. 17 di "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria" (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria" con decorrenza dal 1° ottobre 2016 ed in particolare l'art.3, comma 1, che attribuisce ad A.Li.Sa. funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale;

**RICHIAMATE** le DGR n. 658 del 4/08/2017 "Integrazione DGR 524/2017- Competenze di A.Li.Sa. in materia di prevenzione della salute e sicurezza alimentare", DGR n. 571 del 10/07/2020 "Modifica e integrazioni alla DGR 658/2017. Competenze di A.Li.Sa. in materia di prevenzione della salute e sicurezza alimentare" e DGR 46/2021 "Modifica competenze in materia di prevenzione della salute e sicurezza alimentare";

**TENUTO CONTO:**

- della deliberazione di Giunta regionale del 30 luglio 2015 n. 842 recepimento "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015 delle suddette;

- della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento” e successive modifiche ed integrazioni;
- della deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 “Modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria”;
- della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2013, n. 1385 “Riconoscimento attività formative svolte da privati”;
- della L.R. n. 30/2016 con cui è stata istituita, a far data del 01/01/2017, l’Agenzia Regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA) e che ai sensi dell’art. 3, comma 2, della stessa Legge, ALFA svolge, tra l’altro, le funzioni relative agli interventi in materia di formazione, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione;
- della nota di A.Li.Sa. prot. 24550 del 11/11/2019 che ha autorizzato Alfa a procedere al ricevimento e valutazione anche delle istanze riferite a tutte le tipologie di professioni nell’ambito dei corsi IAA, con la necessità di integrare il nucleo di valutazione dei progetti con esperto dell’ufficio veterinario della S.C. di Sicurezza Animale e Sanità Animale di ALISA, referente in materia di interventi assistiti con gli animali.

#### **CONSIDERATO:**

- che i principali obiettivi delle Linee guida nazionali del 25 marzo 2015 sono così articolati:
  - definizione degli standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli interventi assistiti con gli animali nel territorio nazionale;
  - individuazione dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti nei progetti e nelle iniziative che prevedono l’impiego di animali a fini terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico-ricreativi;
  - individuazione delle modalità di formazione delle figure professionali e degli operatori coinvolti in ottemperanza al Vademecum per la formazione esplicito nella circolare ministeriale succitata;
  - verifica dell’adeguatezza dei centri specializzati e strutture che erogano interventi assistiti con gli animali;
- il rilevante interesse da parte di una ampia fascia di popolazione in merito a nuove professioni inerenti gli interventi assistiti con gli animali e tenuto conto dell’esigenza di garantire una corretta applicazione delle Linee guida in oggetto;

**PRESO ATTO** della nota di A.Li.Sa. prot. 18505 del 24/05/2021 circa le PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AI CENTRI SPECIALIZZATI E STRUTTURE CHE EROGANO TERAPIA ASSISTITA CON GLI ANIMALI (TAA) ED EDUCAZIONE ASSISTITA CON GLI ANIMALI (EAA), ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)- CSR 25 marzo 2015 in REGIONE LIGURIA” e delle successive riunioni intercorse fra il Settore Tutela della Salute negli Ambienti di vita e di Lavoro, A.Li.Sa., ALFA e il Servizio Università e Politiche Giovanili;

**RITENUTO**, sulla base del confronto fra le parti di cui al paragrafo precedente, di:

- definire le procedure per il rilascio del nulla osta ai centri specializzati e strutture che erogano interventi di “terapia assistita con animali (TAA)” e di “educazione assistita con gli animali (EAA)”, ai sensi dell’Art. 7 del succitato Accordo Stato-Regioni in materia di interventi assistiti con gli animali; (ALLEGATO 1);
- definire la modulistica necessaria all’ottenimento del nulla osta; Istanza di nulla osta quale centro specializzato/struttura che eroga TAA/EAA (ALLEGATO 2)
- formalizzare la “Procedura relativa all’autorizzazione dei percorsi di formazione per personale operante in centri specializzati e strutture che erogano interventi assistiti con animali (IAA), ai sensi degli articoli

2, comma 1, lettera a), b), c) e 4, comma 1, dell'Accordo Stato Regioni e PA n. 60 del 25 marzo 2015 "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" (Allegato 3).

**DATO ATTO:** che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa;

Su proposta di del Presidente della Giunta regionale con delega alla Sanità Giovanni Toti

#### DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate, di:

- 1) approvare le procedure per il rilascio del nulla osta per i centri/strutture che svolgono gli interventi assistiti con gli animali IAA, di cui all'ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) approvare la modulistica necessaria all'ottenimento del nulla osta; (ALLEGATO 2);
- 3) approvare la "Procedura relativa all'autorizzazione dei percorsi di formazione per personale operante in centri specializzati e strutture che erogano interventi assistiti con animali (IAA), ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a), b), c) e 4, comma 1, dell'Accordo Stato Regioni e PA n. 60 del 25 marzo 2015 "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" (Allegato 3);
- 4) dare atto che dal presente provvedimento non discende alcun onere di spesa;
- 5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO  
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO 1

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA AI CENTRI SPECIALIZZATI E STRUTTURE CHE EROGANO TERAPIA ASSISTITA CON GLI ANIMALI (TAA) ed EDUCAZIONE ASSISTITA CON GLI ANIMALI (EAA), ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)"  
CSR 25 marzo 2015

## PREMESSA

L'accordo Stato Regioni e PA n. 60 del 25 marzo 2015 "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" prevede che gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso strutture, pubbliche o private, che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie) rispondano a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato, alla presenza o meno di animali e alla specie animale impiegata.

Inoltre è previsto che i Centri specializzati e le strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti, in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle Linee guida. Sono escluse dal rilascio del suddetto nulla osta le strutture che erogano AAA.

Il presente documento è finalizzato a definire modalità operative uniformi sul territorio e la modulistica necessaria ai fini del rilascio del nulla osta ai Centri specializzati e alle strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali.

Il documento è stato redatto tenendo conto di quanto riportato nelle normative di riferimento, alle quali si rimanda per un approfondimento degli argomenti e per tutti gli aspetti non specificatamente trattati.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini del rilascio del nulla osta, i Centri specializzati in TAA/EAA e le strutture che erogano TAA/EAA devono rispettare i requisiti specifici previsti dall'Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", Rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015.

Nella seguente tabella sono riportati i requisiti richiesti dalle diverse tipologie di Centri specializzati e strutture, secondo quanto disposto dalle linee guida, al capitolo 5. Strutture.

STRUTTURE		Nulla osta	Requisiti strutturali	Requisiti area erogazione interventi	Requisiti dei ricoveri degli animali (*)	Requisiti gestionali
Centri specializzati in TAA/EAA	<u>con</u> animali residenziali	SI	SI	SI	SI	SI
	<u>senza</u> animali residenziali	SI	SI	SI	NO	SI
Strutture non specializzate che erogano TAA	<u>con</u> animali residenziali	SI	NO	SI	SI	SI(**)
	<u>senza</u> animali residenziali	NO	NO	SI	NO	SI
Strutture non specializzate che erogano EAA	<u>con</u> animali residenziali	SI	NO	SI	SI	SI(**)
	<u>senza</u> animali residenziali	NO	NO	SI	NO	SI

(\*) in aggiunta ai requisiti strutturali previsti dalle specifiche normative

(\*\*) requisiti indicati per i Centri specializzati con animali residenziali

Inoltre:

- i Centri specializzati in TAA/EAA devono rispettare la normativa vigente e, nello specifico, il Regolamento edilizio comunale (DPR 380/2001 art. 4) per quanto riguarda gli aspetti tecnico-estetici, igienico-sanitari, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi e il DLgs 81/2008 per gli aspetti di tutela del lavoratore (ove applicabile);

- i Centri specializzati e le strutture che detengono animali devono inoltre rispettare i requisiti previsti da specifiche disposizioni normative veterinarie.

La presente procedura specifica, inoltre, che le strutture non specializzate che erogano TAA/EAA SENZA ANIMALI RESIDENZIALI non necessitano di nulla osta in misura analoga ai centri specializzati e alle strutture non specializzate, CON o SENZA animali residenziali, che erogano AAA.

Nelle strutture che non ospitano animali in maniera permanente particolare attenzione deve essere data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la salute e il benessere degli animali impiegati e si deve tenere conto, per quanto applicabile, dei requisiti relativi alle "aree di erogazione degli interventi" previsti al par. 5.1 delle LLGG sugli Interventi Assistiti con gli Animali.

#### PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

Ai fini del rilascio del nulla osta, l'operatore presenta una notifica (SCIA, ai sensi dell'art.19, Legge 241/1990 e s.m.i.) presso il Comune in cui ha sede l'attività. La Struttura Complessa Sanità Animale, quale autorità competente, è il soggetto deputato a ricevere la SCIA dal Comune.

Nelle more della messa a regime della modalità telematica di notifica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), l'istanza di rilascio del nulla osta unitamente alla copia della SCIA protocollata dal Comune, vanno inoltrate all'ASL nel cui territorio ha sede la struttura operativa, contestualmente all'inizio dell'attività. L'istanza deve essere conforme al modello di cui all'Allegato C.1 e firmata dal responsabile della Struttura o da un suo delegato.

L'operatore, al momento della presentazione della SCIA, dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dall'Accordo del 25 marzo 2015 "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", compresi quelli inerente la formazione degli operatori;

L'operatore può iniziare l'attività successivamente alla presentazione della SCIA al Comune e alla contestuale presentazione dell'istanza all'ASL competente per territorio.

L'ASL successivamente alla notifica dell'inizio dell'attività, effettuerà i controlli per verificare la presenza dei requisiti; nel caso di dichiarazioni mendaci, l'ASL procede alla denuncia, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

#### ELENCO DEI CENTRI SPECIALIZZATI E DELLE STRUTTURE

**Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) del n. 60/CSR del 25 marzo 2015, i Centri specializzati e le strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali e non, successivamente alla**

notifica dell'inizio dell'attività e l'ottenimento del nulla osta da parte della S.C. Sanità Animale competente per territorio, presenteranno ufficiale domanda ad A.Li.Sa, allegando la documentazione succitata per l'iscrizione; la S.C. Sicurezza Alimentare e Sanità Animale di A.Li.Sa, nodo regionale per gli IAA, provvederà all'inserimento e alla validazione del centro/struttura specializzata negli elenchi del portale Digital pet.

#### INFORMATIVA BREVE per il trattamento dei dati personali

Ai sensi degli art.13-14 del Reg. UE 679/2016 si autorizza il trattamento dei dati personali, che saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Si accetta che i dati anagrafici del centro/struttura siano pubblicati sul portale "Digital Pet" (indirizzo: <https://digitalpet.it>), dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Titolare del trattamento dati è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - centro di referenza nazionale IAA - con sede in Viale dell'Università, 10, 35020, Legnaro, PD.

In relazione al trattamento dei dati personali, è possibile esercitare i propri diritti ai sensi dell'art. 13, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 scrivendo al Responsabile della protezione dei dati (DPO), Avv. PierGiovanni Cervato (contattabile all'indirizzo e-mail [dpo@izsvenezie.it](mailto:dpo@izsvenezie.it)).

Per un'informativa più completa visitare l'indirizzo <https://www.izsvenezie.it/privacy/>

ALLEGATO 2

Alla ASL.....  
S.C Sanita Animale

ISTANZA DI NULLA OSTA QUALE CENTRO SPECIALIZZATO/STRUTTURA CHE EROGA TAA /EAA

ai sensi dell'art. 7 punto 1 lettera b dell'Accordo Stato Regioni Presidenza del Consiglio dei Ministri Rep. Atti n. 60 del 25 marzo 2015

Il sottoscritto (nome e cognome) .....  
Nato/a.....prov.....(.....)il .....  
Residente a .....prov.....(.....)Via.....  
C.F./P.I.V.A.....  
Recapito Telefonico.....e-mail.....

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE del CENTRO SPECIALIZZATO/STRUTTURA:

Ragione Sociale.....  
C.F./PIVA.....N. ISCR. C.C.I.A.....  
Sede Legale a .....prov.....(.....) Via.....  
Recapito Telefonico.....PEC.....  
Sede Operativa a.....(.....) Via.....

Al sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all'impresa che rappresenta

CHIEDE

il rilascio del nulla osta quale :

- Centro Specializzato che eroga Terapia Assistita con Animali e/o Educazione Assistita con Animali
- Struttura che eroga Terapia Assistita con Animali e/o Educazione Assistita con Animali
- Struttura che eroga Educazione Assistita con Animali

A tal fine dichiara:

- di essere in regola con quanto previsto dalle normative amministrative, edilizie e sanitarie vigenti e, nello specifico, con il Regolamento edilizio comunale (DPR 380/2001 art. 4) per quanto riguarda gli aspetti tecnico-estetici, igienico-sanitari, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi e il D.Lgs 81/2008 per gli aspetti di tutela del lavoratore;
- di essere in possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti al capitolo 5 dell'Accordo Stato Regioni e da disposizioni normative specifiche (comunali, regionali o nazionali);
- di aver presentato S.C.I.A. presso SUAP del Comune di .....n.....del.....;
- di operare:
  - senza animali residenziali;
  - con animali residenziali : cane \* gatto \* coniglio \* cavallo \* asino (contrassegnare la/le specie presente/i);
- di svolgere i seguenti interventi assistiti \* TAA, \* EAA (contrassegnare gli interventi erogati).

Documenti allegati:

- 1) planimetria dettagliata con destinazione d'uso dei locali;
- 2) copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

DICHIARA inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Lì .....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE o DELEGATO  
(firma e timbro)

ALLEGATO 3

Percorsi di formazione per personale operante in centri specializzati e strutture che erogano interventi assistiti con animali (IAA), ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a), b), c) e 4, comma 1, dell'Accordo Stato Regioni e PA n. 60 del 25 marzo 2015 "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)".

**PREMESSA**

L'accordo Stato Regioni e PA n. 60 del 25 marzo 2015 "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" prevede, all'art. 4 comma 1, che le figure professionali e gli operatori che svolgono attività nell'ambito della IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri indicati nelle Linee guida. Inoltre, il medesimo Accordo, all'art. 4 comma 2, prevede che la formazione sia erogata dal Centro di Riferenza Nazionale per gli IAA, dall'Istituto Superiore di Sanità e dagli Enti pubblici e privati accreditati dalle Regioni e dalle PA.

Con Deliberazione di Giunta Regionale del 30 luglio 2015 n. 842 sono state recepite le "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" allegate all'Accordo Stato Regioni del 25 marzo 2015, sancito ai sensi del D. Lgs 28/08/1997, n. 281.

I percorsi di formazione previsti in applicazione dell'Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera a), b), c) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali", in Regione Liguria rientrano all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale istituito dalla Legge Regionale 11 maggio 2009, n. 18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai relativi provvedimenti attuativi.

I percorsi formativi possono essere erogati da organismi formativi accreditati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni a seguito di presentazione dell'istanza di riconoscimento dei progetti formativi, ai sensi dell'art. 76 della L.R. n. 18/2009, al Servizio Formazione Professionale all'Agenzia Regionale per il lavoro (ALFA) competente per territorio.

Il presente documento è finalizzato a definire la procedura relativa alla erogazione della formazione del personale che opera all'interno delle strutture accreditate per l'erogazione della terapia e dell'educazione assistita con gli animali e ad affidare ad ALFA l'accredimento di tali corsi.

**Riferimenti:**

- Legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 "Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento" e successive modifiche ed integrazioni
- Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010, n. 28 "Modello di accreditamento degli organismi formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria";
- Deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2013, n. 1385 "Riconoscimento attività formative svolte da privati";
- L.R. n. 30/2016 con cui è stata istituita, a far data del 01/01/2017, l'Agenzia Regionale per il lavoro, la formazione e l'accredimento (ALFA); inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della stessa Legge, ALFA svolge, tra l'altro, le funzioni relative agli interventi in materia di formazione, ad eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione.

- A.Li.Sa Nota prot. n. 24550 del 11/11/2019 ad oggetto "Formazione per responsabili e referenti degli interventi assistiti con animali (IAA)" con la quale Alfa è stata autorizzata a procedere al ricevimento e valutazione anche delle istanze riferite a tutte le tipologie di professioni nell'ambito dei corsi IAA, con la necessità di integrare il nucleo di valutazione dei progetti con esperto dell'ufficio veterinario della S.C. di Sicurezza Animale e Sanità Animale di ALISA, referente in materia di interventi assistiti con gli animali.
- Ministero della Salute, Nota Prot. DGSAF n. 25415 del 07/11/2017 ad oggetto "Vademecum corsi di formazione IAA".

#### PROCEDURA RELATIVA AI PERCORSI DI FORMAZIONE

Le domande di riconoscimento dovranno essere predisposte ai sensi dell'Avviso pubblico per il riconoscimento di attività formative ex art. 20 e 76 della L.R. n. 18/09, ai sensi della DGR n. 1385 del 08/11/2013, approvato con ordinanza del Direttore Generale n. 808 del 28/07/2016 e aggiornato con Ordinanza del Direttore Generale n. 59 del 07/02/2017 ed inviate ad ALFA che ne valuteranno la congruenza con la normativa in essere.

La successiva istruttoria e valutazione dei progetti formativi verrà effettuata dal Nucleo di Valutazione secondo le modalità e i tempi descritti dalla suddetta Ordinanza n. 808/2016. ALFA provvede alla predisposizione dei provvedimenti con i quali vengono approvati i progetti formativi e li trasmette conseguentemente ad A.Li.Sa ed al Servizio Accreditamento di ALFA.

Eventuali attività corsuali in corso di svolgimento e/o ulteriori edizioni delle stesse già programmate a seguito di idoneo riconoscimento da parte di ALFA/ A.Li.Sa. restano valide.

Il Nucleo di valutazione di Alfa per la valutazione del progetto presentato comprenderà un esperto referente in materia di interventi assistiti con gli animali nominato da A.Li.Sa., in particolare qualora i progetti formativi siano rivolti a figure relative a professionalità sanitarie (referenti e responsabili di progetto, medici veterinari).

Per quanto attiene ai requisiti d'ingresso degli allievi, nonchè all'articolazione e contenuti di ciascuna tipologia di formazione erogata si richiama a quanto indicato nelle "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)" recepite con Deliberazione di Giunta Regionale del 30 luglio 2015 n. 842.

Per quanto attiene alla composizione della Segreteria Scientifica e del Corpo docenti si richiama quanto indicato nel Vademecum del Ministero della Salute (prot. 25415 del 7/11/2017) per l'organizzazione di corsi di formazione in interventi assistiti con gli animali, specificando che i docenti indicati nei percorsi proposti, devono essere iscritti nell'apposita sezione del Digital Pet.

In riferimento alla sede dei percorsi si specifica che:

- la parte teorica dei percorsi deve essere realizzata presso la sede accreditata dell'ente di formazione;
- la parte pratica può essere svolta presso Centri specializzati in TAA/EAA, oppure presso strutture pubbliche o private, anche non specializzate, purché rispondenti alle esigenze dei contenuti formativi e conformi ai requisiti del capitolo 5 dell'Allegato all'"Accordo";
- Le prove conclusive previste al termine dei corsi devono essere predisposte dalla Segreteria Scientifica secondo le modalità indicate dalle Linee guida nazionali allegata all'Accordo Stato Regioni del 25 marzo 2015, per ciascuna tipologia di corso;

- Le verifiche finali di apprendimento si svolgeranno alla presenza di una Commissione esaminatrice nominata dai soggetti attuatori. Tale commissione deve essere composta da almeno tre componenti, individuati tra i docenti ed esperti del corso.

Al termine delle verifiche finali saranno rilasciati le attestazioni finali di frequenza e profitto per i corsi propedeutico e base e per il corso avanzato predisposti.

Alla conclusione di ciascun percorso il soggetto attuatore e le persone che hanno conseguito l'attestato provvederanno ad inviare ad A.Li.Sa. la documentazione necessaria per l'iscrizione sul portale Digital Pet.